



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-64**

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di Giugno il sottoscritto Gandino Guido in qualità di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'espletamento sul Me.P.A. di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa CERVINO S.R.L. di un servizio concernente la redazione della documentazione tecnica per il rilascio delle valutazioni di clima e impatto acustico per il Nido d'Infanzia comunale "Nuvola", da eseguirsi nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, per l'importo complessivo di Euro 400,00, oneri fiscali esclusi – CIG Z5723E4171

Adottata il 12/06/2018  
Esecutiva dal 19/06/2018

12/06/2018	GANDINO GUIDO
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-64

**Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'espletamento sul Me.P.A. di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa CERVINO S.R.L. di un servizio concernente la redazione della documentazione tecnica per il rilascio delle valutazioni di clima e impatto acustico per il Nido d'Infanzia comunale "Nuvola", da eseguirsi nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, per l'importo complessivo di Euro 400,00, oneri fiscali esclusi – CIG Z5723E4171**

#### IL DIRETTORE

##### VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

##### VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/03/2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020";

##### PREMESSO che:

- il Comune di Genova gestisce direttamente diversi nidi d'infanzia e servizi per l'infanzia;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- secondo quanto stabilito dalla Legge 26/10/1995 n. 447, art. 8 comma 4, deve disporre, per ciascuna struttura, della valutazioni di clima e impatto acustico, redatte in conformità a quanto previsto dalla D.G.R Liguria n. 534 del 28/05/99;
- le valutazioni di clima e impatto acustico sono indispensabili per l'ottenimento della conformità agli standard dei nidi d'infanzia del Comune di Genova ai sensi della D.G.R. 222/2015 e s.m.i.;

#### PRESO ATTO

che, per la motivazione di cui in premessa, si rende necessario acquisire per il nido d'infanzia "Nuvola", sito in Via Calamandrei 57 – Genova, la documentazione tecnica per il rilascio delle valutazioni di clima e impatto acustico;

#### CONSIDERATO

pertanto, indispensabile, l'affidamento in esterno di un servizio finalizzato alla redazione della documentazione tecnica per il rilascio delle valutazioni di clima e impatto acustico per il nido d'infanzia "Nuvola";

#### PRESO ATTO

che con atto datoriale, prot. n. 37903 del 1/02/2018, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. della procedura di affidamento del servizio in oggetto il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino;

#### VERIFICATO

che il servizio occorrente:

- non risulta compreso:
  - ✓ nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
  - ✓ nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul Me.P.A. di CONSIP e specificatamente compreso nel Capitolato Tecnico – "Allegato 19 al Bando "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla sottocategoria: Monitoraggio Acustico - Prodotto: CPV 907150000-2.

#### RITENUTO

in funzione dell'urgenza, per le ragioni di cui in premessa, del servizio in oggetto, nonché della modesta entità della spesa preventivata, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, di detto servizio;

#### RILEVATO che:

- al fine di assegnare il servizio alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione sono state espletate sul Me.P.A. di CONSIP le trattative dirette con gli operatori economici abilitati sul Me.P.A. come dettagliato nel seguito:
  - ✓ trattativa n. 510286 in data 31/05/2018 rivolta a A.P. PROGETTO AMBIENTE S.R.L.;
  - ✓ trattativa n. 509508 in data 31/05/2018 rivolta a CERVINO S.R.L.;
  - ✓ trattativa n. 510330 in data 31/05/2018 rivolta a PHONECO S.R.L.;
- gli operatori economici su indicati sono stati individuati, in funzione della loro offerta sul catalogo Me.P.A. di servizi nel settore di interesse;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- all'invito a partecipare alla trattativa diretta ha risposto solamente l'Impresa CERVINO S.R.L., offrendo per l'esecuzione del servizio richiesto il prezzo complessivo di Euro 400,00, al netto dell'I.V.A.;
- secondo quanto previsto all'art. 3 del documento "Condizioni particolari della trattativa diretta", con la presentazione dell'offerta l'Impresa CERVINO S.R.L. si è obbligata
  - ✓ ad eseguire il servizio attenendosi alle disposizioni normative, circolari e istruzioni tecniche vigenti in materia al momento del conferimento dell'ordine;
  - ✓ ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel documento "Condizioni particolari della trattativa diretta" e negli atti richiamati nello stesso;

#### CONSIDERATO

pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'affidamento diretto all'Impresa CERVINO S.R.L. del servizio avente ad oggetto la redazione della documentazione tecnica per il rilascio della valutazione di clima e impatto acustico per il nido d'infanzia comunale "Nuvola", da eseguirsi nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, per l'importo complessivo di Euro 400,00, oneri fiscali esclusi;

#### STABILITO

che il servizio in oggetto dovrà essere eseguito secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

#### ASSICURATO

che l'esecuzione del servizio, di natura intellettuale, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

#### DATO ATTO

- che in esecuzione di quanto stabilito all'art. 80 del Codice dei Contratti, sono state già state inviate agli Enti preposti le richieste in ordine all'accertamento d'ufficio del possesso dei requisiti di carattere generale dell'Impresa affidataria;
- in ogni caso, l'Impresa affidataria, analogamente a tutte le Imprese iscritte al Me.P.A. di CONSIP, è oggetto di periodico accertamento, da parte di CONSIP medesima del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

#### CONSIDERATO che:

- la mancata o tardiva esecuzione del servizio potrebbe precludere l'acquisizione, in tempo utile, della valutazione di clima e impatto acustico per il nido interessato;
- l'acquisizione degli esiti dei suddetti controlli dei requisiti di carattere generale comporta una tempistica non conciliabile con l'urgenza del servizio;

#### RITENUTO

pertanto, di procedere all'assegnazione del servizio anche se non si dispone ancora di tutti gli esiti dei controlli di cui sopra, stabilendo di procedere alla revoca della stessa ovvero alla risoluzione del contratto in danno dell'Impresa affidataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale dovessero emergere a carico dell'Affidataria stessa irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

#### STABILITO

che, qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio conforme a quello richiesto, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

#### RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio del caso non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

#### DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito commerciale, come meglio indicato nella parte contabile del presente provvedimento;

#### ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

### **DETERMINA**

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di assegnare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa **CERVINO S.R.L.** con sede legale in Piazza Nicolò Barabino 10/5 - 16149 Genova (GE), codice fiscale e partita I.V.A. 01339900993, codice beneficiario 53999, il servizio avente ad oggetto la redazione della documentazione tecnica per il rilascio della valutazione di clima e impatto acustico per il nido d'infanzia comunale "Nuvola", da eseguirsi nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, per l'importo complessivo di Euro 400,00, oneri fiscali esclusi;
- 2) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Impresa affidataria si è obbligata ad eseguire il servizio secondo le modalità, le condizioni, gli oneri e le clausole previste nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato alla trattativa diretta pubblicata sul Me.P.A. e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) di dare atto che l'esecuzione del servizio, di natura intellettuale, non comporta alcun rischio di interferenze presso la sede interessata e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4) di procedere alla revoca dell'affidamento del servizio di cui al precedente punto 1), ovvero alla risoluzione del contratto in danno all'Affidataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnica professionale dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;
- 5) di dare atto che il servizio in oggetto non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 6) di dare atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale Me.P.A. di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 7) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- 8) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, l'importo complessivo di **Euro 488,00** di cui imponibile Euro 400,00 più I.V.A. 22% pari ad Euro 88,00, in ambito commerciale, sul Bilancio 2018, al capitolo **16051** "Altri interventi diversi finanziati da avanzo vincolato" c.d.c.1100 – PDC 1.3.2.99.999, previa riduzione di pari importo dell'impegno 2018/9997 (**MOV. 04**), dando atto della congruità della spesa alla finalizzazione dei fondi oggetto dell'impegno (**IMP 2018/10425 – CRONO 2018/521**);
- 9) di dare atto che l'impegno di cui al precedente punto viene assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 10) di provvedere, a fronte del servizio eseguito regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 8) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 11) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 13) di dare atto, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

IL DIRETTORE  
Dott. Guido Gandino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-64

AD OGGETTO: Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'espletamento sul Me.P.A. di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa CERVINO S.R.L. di un servizio concernente la redazione della documentazione tecnica per il rilascio delle valutazioni di clima e impatto acustico per il Nido d'Infanzia comunale "Nuvola", da eseguirsi nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, per l'importo complessivo di Euro 400,00, oneri fiscali esclusi – CIG Z5723E4171

**Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento di Contabilità, si appone visto di riscontro contabile.**

.

Il Dirigente  
SETTORE CONTABILITA' E FINANZA  
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Responsabile





**COMUNE DI GENOVA**  
**DIREZIONE POLITICHE**  
**DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE**  
**GENERAZIONI**

**CONDIZIONI PARTICOLARI**  
**DELLA TRATTATIVA DIRETTA**

**per l'affidamento del servizio di valutazione di clima e  
impatto acustico del Nido d'Infanzia "Nuvola" del  
Comune di Genova**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino.

La scrivente Direzione ritiene di procedere all'affidamento diretto del servizio previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP per la tipologia del servizio di interesse.

La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

## **Art. 1 – Procedura e norme regolatrici**

L'affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), previo espletamento di una trattativa diretta, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, con più Operatori Economici presenti sul MePA stesso per la Sottocategoria: Monitoraggio Acustico.

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione del servizio sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Servizi di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi;
- Capitolato Tecnico – Allegato 19 al Bando “SERVIZI” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla sottocategoria: Monitoraggio Acustico - Prodotto: CPV 907150000-2.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

## **Art. 2 – Oggetto e modalità di esecuzione del servizio**

LOTTO UNICO (CPV 907150000-2)

Redazione della documentazione tecnica per il rilascio delle valutazioni di clima e impatto acustico per il Nido d'Infanzia comunale “Nuvola” sito in Via Calamandrei 57, Genova.

Tali valutazioni previste dalla Legge 26/10/1995 n. 447 art. 8 comma 4 devono essere redatte in conformità a quanto previsto dalla D.G.R Liguria n. 534 del 28/05/99 essendo indispensabili per l’ottenimento della conformità agli standard dei Nidi d’Infanzia del Comune di Genova ai sensi della D.G.R. 222/2015 e s.m.i.

L’accesso all’interno delle strutture, deve essere concordato con i referenti indicati sull’ordine.

La documentazione dovrà essere rilasciata entro 15 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine.

## **Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta**

Nella proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) l’Impresa dovrà indicare il prezzo complessivo, al netto dell’I.V.A., offerto per l’esecuzione del servizio di cui al precedente articolo.

Con la presentazione dell’offerta, l’Impresa si obbliga:

- ad eseguire il servizio attenendosi alle disposizioni normative, circolari e istruzioni tecniche vigenti in materia al momento del conferimento dell’ordine;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

## **Art. 4 - Assegnazione**

La stazione appaltante, procederà all'affidamento del servizio secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 95 comma 4 lettera c) del Codice.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione del servizio diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

### **Art. 5 – Importo**

L'importo di spesa massimo preventivato per l'esecuzione del servizio in oggetto (LOTTO UNICO) di cui al precedente art. 2 e posto a base della trattativa diretta è pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) I.V.A. esclusa.

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di trattativa, per il lotto unico dall'Assegnataria; tale importo è da intendersi comprensivo di qualunque spesa che l'Impresa assegnataria dovesse sostenere ai fini dell'esecuzione del servizio.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, può imporre all'Assegnataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Assegnataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 6 – Contratto**

Il contratto avrà validità di mesi sei a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP, che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa assegnataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento secondo le specifiche modalità previste dalla vigente normativa in materia.

### **Art. 7 – Obblighi dell'Impresa assegnataria**

L'Impresa assegnataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice, è tenuta ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

### **Art. 8 – Verifiche e attestazione di regolare esecuzione**

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa affidataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione del servizio e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento e dalle vigenti disposizioni in materia.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento dal Comune di Genova o da terzi, saranno assunti dall'Impresa affidataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

### **Art. 9 – Penali**

In caso di esecuzione del servizio non in conformità a quanto stabilito nel presente documento, l'Impresa assegnataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fino ad un importo massimo pari all'importo della mancata o non conforme prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti nel seguito del presente articolo e nel contratto.

In caso di ritardata esecuzione del servizio rispetto ai termini stabiliti al precedente art. 2, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa assegnataria, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa assegnataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

### **Art. 10 – Esecuzione in danno**

Nel caso in cui l'Impresa assegnataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni stabilite nel presente documento, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Assegnataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica di esecuzione di cui al precedente art. 2 comporti un grave pregiudizio all'Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all'Assegnataria, potrà richiedere l'esecuzione del servizio ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

### **Art. 11 - Risoluzione del contratto**

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ. in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora l'Assegnataria si sia trovata, al momento dell'affidamento del servizio, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice;

- qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

## **Art. 12 – Pagamenti**

L'Impresa assegnataria, a fronte dell'ordine ricevuto dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa assegnataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione del servizio, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa assegnataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

## **Art. 13 - Divieto di Cessione del Contratto**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Assegnataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

#### **Art. 14 – Cessione del Credito**

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

#### **Art. 15 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 16 - Controversie - Foro competente**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'assegnazione definitiva oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

#### **Art. 17 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

#### **Art. 18 - D.U.V.R.I**

In relazione all'esecuzione del servizio in oggetto non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare adeguate misure di sicurezza; pertanto non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi).

#### **Art. 19 – Altre informazioni**

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi della posta elettronica all'indirizzo e-mail [gareserveducativi@comune.genova.it](mailto:gareserveducativi@comune.genova.it).